



Prot. n. 0008339 /2015  
DATA: 03/03/2015  
Circolari: 6/2015

Ai professori e ricercatori dell'Università di Pisa

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Gentili professori e colleghi,

vi informo che, con D.R. n.6543 del 17 febbraio 2015, è stato emanato il nuovo Regolamento sugli incarichi esterni conferiti ai docenti, deliberato dal Senato Accademico in data 21.01.2015 con delibera n. 6, che disciplina lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti ai docenti da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università di Pisa.

A partire dal prossimo 4 marzo il nuovo regolamento sostituirà integralmente il precedente testo regolamentare in vigore dall'anno 2011.

Nell'approvare il nuovo regolamento sugli incarichi esterni, in conformità con la normativa vigente in materia, l'Ateneo intende soddisfare con soluzioni di equilibrio, sia l'esigenza di incontro tra università e mondo esterno (aziende, enti) che si manifesta in preziose occasioni di interazione tra le due realtà, sia l'esigenza di salvaguardare il superiore interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione e far sì che lo svolgimento dell'attività extraistituzionale non vada a detrimento dell'assolvimento, con il massimo impegno, degli obblighi istituzionali cui è in via prioritaria tenuto il docente.

Di seguito vado ad elencare per sommi capi il contenuto del regolamento, sottolineando gli aspetti e le novità più significative, seguendo l'ordine degli articoli del testo.

Al **Capo I** della nuova regolamentazione sono elencati le principali definizioni contenute nel testo ai fini di una più agevole interpretazione delle stesse; l'ambito di applicazione, ovvero i docenti e ricercatori a tempo pieno, compresi il personale docente in materie cliniche che svolge attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per il quale trovano inoltre applicazione gli appositi protocolli d'intesa in materia di incarichi esterni sottoscritti tra Ateneo e AOUP; le attività incompatibili a prescindere dal regime d'impegno.

In particolare all'art.3, è ribadito che **la posizione di docente, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria** fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ferme restando per il personale che partecipa a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, le incompatibilità con le cariche accademiche ai sensi della normativa e della disciplina di Ateneo in materia, fermo restando **il divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'ateneo.**

Al **Capo II**, il nuovo Regolamento, indica le attività incompatibili (art.4) e quelle compatibili, suddividendo quest'ultime tra quelle soggette ad autorizzazione e non soggette ad autorizzazione del Rettore (artt. 6 e 5).

Per la prima volta viene stabilito un limite di impegno orario extraistituzionale globale consentito: **I docenti a tempo pieno non possono comunque assumere incarichi extra istituzionali, sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione preventiva, per un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore per anno accademico.**

Diventa necessario quindi comunicare, anche per le attività compatibili e non soggette ad autorizzazione, di cui tratteremo più avanti, il numero delle ore di consulenza e collaborazione che il docente andrà a svolgere.

Per quanto riguarda le **attività incompatibili** (art.4) si ricorda che i docenti che osservano il regime d'impegno a tempo pieno, **non possono svolgere attività libero professionali.** Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la normativa in materia i cui al D. Lgs. 517/99. Si intendono comunque **svolte professionalmente**, a prescindere dal possesso della partita IVA o dall'iscrizione ad albi od ordini, e come tali incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, **le attività di consulenza e collaborazione scientifica caratterizzate da abitualità, continuità sistematicità e reiterazione, così intese qualora impegnino il docente, anche cumulativamente, per più di 120 ore per anno accademico.**

Tra le attività incompatibili è richiamata inoltre qualsiasi prestazione collegata a **progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori** e agli incarichi di supporto

tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente, nell'ambito dei lavori pubblici.

All'art. 5 c.1 sono invece elencate le attività compatibili non soggette ad autorizzazione tra le quali:

g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e di docenza non universitaria, nonché lezioni universitarie di carattere occasionale intese come indicato all'art.1 comma 2: docenza universitaria, non curricolare svolta con attività didattiche frontali prestate per conto di università e istituti di alta formazione **per un limite massimo di 20 ore**, nell'arco dello stesso anno accademico;

i) attività di collaborazione scientifica;

l) attività di consulenza non a carattere professionale e non continuativa (al di sotto delle 120 ore di impegno per anno accademico);

Come anticipato, le attività di cui ai punti sopra indicati devono essere previamente comunicate dagli interessati al Direttore di Dipartimento e al Rettore secondo il modello predisposto allegato alla presente informativa, che dovrà indicare, oltre agli elementi identificativi dell'incarico, l'impegno orario extraistituzionale richiesto per lo svolgimento del medesimo e il compenso previsto.

Passo ora a trattare le attività compatibili previa autorizzazione, disciplinate all'art. 6.

- *funzioni didattiche* cumulativamente fino a un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, limite orario cui concorrono le ore di lezione a carattere occasionale;
- funzioni di *ricerca*;
- compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non determinino situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse con l'ateneo, detrimento delle attività istituzionali loro affidate;
- incarichi di *amministratore indipendente* (art.147-ter D. Lgs 24/2/1998, n.58); di *amministratore senza deleghe e non esecutivo* in società di persone e di capitali con azioni quotate, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;
- altri incarichi esterni, non rientranti nelle tipologie suindicate, né tra quelle non soggette ad autorizzazione come ad esempio l'incarico di *arbitro o componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali*.

**In ogni caso l'attività extraistituzionale deve essere svolta fuori dai locali dell'Università e non deve comportare l'utilizzo di risorse e apparecchiature della struttura.**

Un accenno al personale a tempo definito: al **CAPO III** viene confermato che i docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'ateneo.

Il **CAPO IV** disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Rettore, deve essere inoltrata dal docente interessato in via telematica, tramite fax al numero 050/2212156 o per email all'indirizzo [personaledocente@adm.unipi.it](mailto:personaledocente@adm.unipi.it) **almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività**, utilizzando il modulo predisposto allegato alla presente informativa. **Ai fini dell'espletamento del procedimento di concessione del nulla osta da parte dell'ufficio nei tempi richiesti, si sottolinea l'importanza del preavviso dei 30 giorni per la presentazione della domanda, in quanto in mancanza, l'incarico può avere inizio soltanto ed esclusivamente a partire dalla data dell'autorizzazione.**

Sottolineo inoltre che per lo svolgimento di funzioni didattiche presso altro ateneo la richiesta deve contenere anche il numero **delle ore di didattica frontale** corrispondenti (ricordo ancora una volta che è consentito un numero massimo cumulativo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico limite orario cui concorrono le ore di lezione a carattere occasionale).

L'ufficio personale esamina la richiesta, ne valuta la ricevibilità verificando che l'attività per cui è richiesta l'autorizzazione non sia incompatibile con lo stato giuridico di professore o ricercatore universitario a tempo pieno e con quanto stabilito dalla disciplina di ateneo, nonché l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Entro 10 giorni dal ricevimento, l'ufficio personale richiede il parere del dipartimento di afferenza del docente che deve valutare la compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente e l'assenza di conflitto di interessi. In sede di valutazione ai fini del rilascio del relativo parere, la struttura di afferenza dovrà tener conto dell'eventuale reiterazione degli incarichi nei due anni accademici precedenti e che l'impegno richiesto non sia particolarmente rilevante, tale da sottrarre in maniera sensibile energie lavorative.

Nei dieci giorni successivi il Direttore del dipartimento del docente richiedente comunica il parere del consiglio al Rettore, che rilascia o nega l'autorizzazione con provvedimento motivato.

Il Direttore del dipartimento provvede in ogni caso, qualora risulti impossibile la convocazione del consiglio del dipartimento in tempo utile; in tal caso il provvedimento di urgenza adottato dal medesimo è sottoposto alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Il provvedimento finale (autorizzazione del Rettore) di rilascio dell'autorizzazione è adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Ricordo che qualora per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali vengano superati i limiti di cui all'art. 4, (nello specifico 120 ore, anche cumulativamente, per anno accademico di attività di consulenza e collaborazione, e comunque un impegno orario extraistituzionale complessivo di 400 ore per anno accademico) il docente interessato può chiedere di passare al regime di impegno a tempo definito, previo parere del dipartimento di afferenza, anche in corso d'anno. Ricordo inoltre che nel caso di incarico svolto dal docente senza autorizzazione, ferma restando la sua responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, è recuperato con provvedimento dirigenziale ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 165/01.

Infine ricordo che il regolamento in parola entrerà in vigore il **4 marzo 2015** e può essere consultato unitamente alla modulistica sul sito web di Ateneo: [www.unipi.it](http://www.unipi.it), nello spazio: <http://www.unipi.it/index.php/docenti/item/2599-incarichi-extraistituzionali> .

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento restano a disposizione il dott. M. Galli - tel. 050/2212158 e la sig.ra G. Vasta - tel 050/2212149, e-mail [personaledocente@adm.unipi.it](mailto:personaledocente@adm.unipi.it) .

Con i migliori saluti.

f. to IL DIRIGENTE  
Dott. Ascenzo Farenti